

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato Nuovo - AVG23, ubicato nel Comune di Avigliana (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A. e contestuale annullamento della determinazione n. 24 del 18/1/2017, dal momento che la nuova area di salvaguardia proposta si sovrappone totalmente a quella dei pozzi AVG21 e AVG22 adiacenti, approvata con la determinazione di cui sopra.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 4/8/2023, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 138 del 3/8/2023 con la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Nicola Quaranta - a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. del pozzo potabile denominato *Nuovo - AVG23*, situato nel Comune di Avigliana (TO) e la richiesta di contestuale annullamento della determinazione n. 24 del 18/1/2017, dal momento che la nuova area di salvaguardia proposta si sovrappone totalmente a quella dei pozzi *AVG21* e *AVG22* adiacenti, approvata con la determinazione di cui sopra, agli atti presso l’archivio del Settore A1604C *Tutela e Uso Sostenibile delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

Il pozzo *Nuovo - AVG23* si colloca nel contesto del sistema acquifero di fondovalle della Valle di Susa, al piede della collina morenica di Rivoli-Avigliana, a Nord del concentrico principale di Avigliana (TO); catastalmente è ubicato nel mappale n. 251 del foglio di mappa n. 10, all’interno dell’area del campo-pozzi situato in Via Almese s.n.c., località Ponte Dora, in affiancamento ai due pozzi esistenti - *AVG21* e *AVG22* - situati idrogeologicamente a monte ad una distanza di poche decine di metri e filtrati, rispettivamente, nel solo acquifero profondo (*AVG22*) e nel solo acquifero superficiale (*AVG21*).

Il pozzo, profondo 20 metri dal piano-campagna, filtra tra -8 e -19 metri, esclusivamente nel complesso acquifero freatico; è provvisto di cementazione con boiaccia cementizia continua dal piano-campagna fino alla profondità di 3 metri che isola completamente la porzione di terreno più superficiale mentre in corrispondenza della zona satura, tra -3 e -7 metri, è presente un tampone bentonitico con cilindretti di compactonite 10/80. L’intercapedine tra il diametro di perforazione e la colonna in opera in corrispondenza dei filtri - tra -7 e -20 metri - è invece riempita con ghiaietto siliceo calibrato del fiume Ticino.

L’esame dei dati stratigrafici desumibili dalla documentazione tecnica contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell’istanza ha consentito di definire l’assetto idrogeologico dell’area, caratterizzato dalla sovrapposizione di due complessi idrogeologici distinti, nel seguito descritti:



- *complesso superficiale* - formato dai depositi fluviali dell'olocene-attuale, sede di una falda a superficie libera che presenta rapporti di interdipendenza con la rete idrografica principale, rappresentata dal fiume Dora Riparia ed è caratterizzato da elevata vulnerabilità rispetto ai fenomeni di inquinamento provenienti dalla superficie;
- *complesso villafranchiano* - corrisponde ai sedimenti del Villafranchiano, dove la presenza di intercalazioni limoso-argillose determina locali confinamenti della falda contenuta negli orizzonti sabbioso-ghiaiosi; ne deriva un sistema multi falde di tipo confinato o semiconfinato nel quale i diversi orizzonti acquiferi sono in contatto tra loro formando un unico e potente acquifero.

Sulla base dei dati stratigrafici, si evince che il livello argilloso plurimetrico presente a partire da una profondità di -20 metri dal piano-campagna e che separa i due distinti complessi di cui sopra costituisce il tetto della sequenza villafranchiana e rappresenta, nell'area, la base dell'acquifero superficiale: il pozzo *Nuovo - AVG23* risulta, pertanto, conforme ai disposti della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero captato dal pozzo nonché per valutare la produttività e l'efficienza idraulica dello stesso, in data 18/4/2018, sono state realizzate una prova di portata in risalita e una prova a gradini. In considerazione del fatto che l'area di salvaguardia che era stata individuata per il pozzo *AVG21* racchiudeva al suo interno l'intera area relativa al pozzo *AVG22*, per la delimitazione dell'area di salvaguardia sono stati inseriti all'interno del modello di simulazione sia il pozzo *Nuovo - AVG23*, sia il pozzo esistente *AVG21* che filtra la medesima falda superficiale, al fine di tenere conto dell'effetto combinato del pompaggio simultaneo dei due pozzi. Per quanto concerne i parametri idrodinamici dell'acquifero superficiale, sono stati considerati sia i valori derivanti dalla prova di pompaggio eseguita sul pozzo *AVG21*, sia sul *Nuovo - AVG23*, assumendo il valore medio determinato con i risultati delle due prove.

La proposta di definizione - individuata con il metodo cronologico e calcolata utilizzando il codice matematico a soluzione analitica WhAEM2000 - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, le portate massime di esercizio estraibili dai due pozzi *Nuovo - AVG23* e *AVG21*, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore - pari a 10 l/s da ciascun pozzo - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato, valutato con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002) e una direzione di deflusso della falda superficiale da Ovest verso Est, con un gradiente idraulico pari a 0,007.

L'area di salvaguardia che ne è risultata si sovrappone totalmente a quella approvata con la determinazione n. 24 del 18/1/2017 per i pozzi *AVG21* e *AVG22* adiacenti (che viene contestualmente annullata con il presente provvedimento) e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale, delimitata facendo riferimento alla zona di pertinenza del campo-pozzi di Via Almese, recintata, per una superficie complessiva di 1.646,184 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie complessiva di 33.955,987 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, per una superficie complessiva di 170.036,855 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*ALLEGATO 5 - COMUNE DI AVIGLIANA (TO) - Definizione aree di salvaguardia - Estratto cartografia catastale - Scala 1:2.000*" e "*Elenco particelle catastali*", estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Nicola Quaranta - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

Le zone di rispetto, ristretta e allargata, interessano interamente un'area caratterizzata, nelle immediate vicinanze, da colture alternate a prati stabili immerse in un territorio boscato, per la quale è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Inoltre, nella zona di rispetto allargata risultano presenti alcuni tratti di

viabilità secondaria per l'accesso ai campi coltivati e a proprietà private, dei tratti di viabilità di collegamento, un tratto in rilevato dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, reti e collettori fognari a servizio di edifici isolati e infrastrutture a servizio della rete gas, sia SNAM (a Nord e a Sud della A32), sia in bassa pressione – ITALGAS (verso la rete viaria locale).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, con nota in data 20/4/2023, ha trasmesso al Comune di Avigliana (TO), all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile *Nuovo - AVG23*, ubicato nel medesimo Comune di Avigliana e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Avigliana (TO), interessato dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla nuova definizione proposta.

L'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza e effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 26/4/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha comunicato di non aver mai rilasciato alcun certificato di idoneità all'uso potabile per il pozzo *Nuovo - AVG23*, in quanto mai pervenuta domanda da parte dell'Ente Gestore. Nella medesima nota, la stessa ASL ha rammentato che, per poter utilizzare a fini potabili l'acqua emunta dal pozzo suddetto, è necessario acquisire il giudizio di idoneità all'uso comprensivo della valutazione delle caratteristiche dell'opera di captazione, trasporto e distribuzione nonché delle caratteristiche qualitative dell'acqua da erogare (mediante l'effettuazione di campioni) in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 23/2/2023, n. 18, "*Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano*", pertanto l'acqua captata dal pozzo in esame non potrà essere utilizzata a fini potabili se non a conclusione degli accertamenti sia analitici che strutturali.

L'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 22/6/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha tuttavia evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- per quanto riguarda la presenza di attività agricole e, in particolare, le attività agro-silvi-colturali, è necessario prevedere una corretta gestione dell'allontanamento e del collettamento dei percolati, pertanto il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari dovrà essere sottoscritto e condiviso da tutti i detentori d'uso dei terreni interessati e dovrà essere presentato alla Città Metropolitana di Torino, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006;
- si dovrà verificare che la rete fognaria esistente sia realizzata secondo criteri di salvaguardia nei confronti delle acque sotterranee; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- per quanto riguarda le infrastrutture viarie, è necessario prevedere la manutenzione costante dei sistemi di deflusso delle acque che impediscano l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque piovane o dovute a sversamenti accidentali;
- dal momento che nella zona di rispetto allargata sono presenti infrastrutture a servizio della rete gas, sia SNAM (a Nord e a Sud del rilevato della A32), sia in bassa pressione – ITALGAS (verso la rete viaria locale), il cui rischio potenziale connesso è legato a possibili perdite e/o rottura con conseguente fuoriuscita di materiali pericolosi, si rimanda ai sistemi di controllo del gestore delle reti stesse, senza prevedere ulteriori specifiche azioni di messa in sicurezza;

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- nelle zone di rispetto non devono essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- per quanto riguarda la realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche dei tracciati della viabilità esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni e alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente (in particolare, articolo 6, commi 5 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006);
- in relazione agli edifici isolati allacciati alla rete fognaria e ricadenti nella zona di rispetto allargata, dovrà essere verificata la presenza di potenziali centri di rischio associati allo stoccaggio interrato di sostanze pericolose, quali serbatoi di accumulo di combustibili (idrocarburi per riscaldamento) verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi che utilizzino combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa;
- nel caso che le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006, è vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta, mentre il comma 1, punto m) dello stesso articolo vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti;
- nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari.

Nell'area di salvaguardia sono presenti terreni agricoli coltivati prevalentemente a seminativi e prati stabili. In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che contiene le conclusioni dello studio pedologico dell'areale interessato e indica che i terreni agrari delle zone di rispetto, ristretta e allargata, sono ascrivibili alla Classe 2 di gestione agricola, in quanto caratterizzati da un'alta vulnerabilità intrinseca dell'acquifero e da una capacità protettiva del suolo moderatamente alta e, conseguentemente, presentano una elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica che determina un'elevata limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture arboree e erbacee presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37, in data 14/9/2023.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii. e che la stessa proposta si sovrappone totalmente a quella approvata con la determinazione n. 24 del 18/1/2017 per i pozzi *AVG21* e *AVG22* adiacenti che, pertanto, viene contestualmente annullata con il presente provvedimento.

Valutato al tempo stesso che la nuova area di salvaguardia si sovrappone a quella dei pozzi *AVG21* e *AVG22* adiacenti, approvata con la determinazione n. 24 del 18/1/2017, agli atti presso l'archivio del Settore A1604C *Tutela e Uso Sostenibile delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e, pertanto, si ritiene possibile l'annullamento del provvedimento, contestualmente all'approvazione del presente atto di definizione delle aree di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Nuovo - AVG23*.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e dei manufatti contenenti i pozzi;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata; per quanto riguarda gli eventuali serbatoi/stoccaggi contenenti sostanze pericolose a servizio degli edifici, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria per l'accesso ai campi coltivati e a proprietà private, dei tratti di viabilità di collegamento e del tratto in rilevato dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- dal momento che nella zona di rispetto allargata sono presenti infrastrutture a servizio della rete gas, sia SNAM (a Nord e a Sud del rilevato della A32), sia in bassa pressione - ITALGAS (verso la rete viaria locale), il cui rischio potenziale connesso è legato a possibili perdite e/o rottura con conseguente fuoriuscita di materiali pericolosi, si rimanda ai sistemi di controllo del gestore delle reti stesse, senza prevedere ulteriori specifiche azioni di messa in sicurezza;
- prima che le acque prelevate dal pozzo *Nuovo - AVG23* vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'ASL competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere

sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 24 del 18/1/2017, agli atti presso l'archivio del Settore A1604C *Tutela e Uso Sostenibile delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, con la quale era stata approvata - in conformità ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 - l'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *AVG 21 - Ponte Dora 1* e *AVG 22 - Ponte Dora 2*, ubicati nel Comune di Avigliana (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., provvedimento trasmesso, per i relativi adempimenti, allo stesso comune, nel cui territorio ricadeva l'area di salvaguardia affinché la recepisce nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, all'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", alla S.M.A.T. S.p.A., alla Città Metropolitana di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche e Servizio Pianificazione Territoriale, all'ARPA - Dipartimento di Torino (Piemonte Nord Ovest), all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione e ai Settori regionali Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest della Direzione Ambiente, Governo Tutela del territorio e Tecnico Regionale - Area metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagne, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, in data 20/4/2023, con la quale è stata trasmessa al Comune di Avigliana (TO), all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile *Nuovo - AVG23*, ubicato nel medesimo Comune di Avigliana e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - in data 26/4/2023 - prot. n. 0043110;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - in data 22/6/2023 - prot. n. 00058107;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 n. 138, in data 3/8/2023, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata e di contestuale richiesta di annullamento della determinazione n. 24 del 18/1/2017;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, in data 4/8/2023 - prot. n. 0002505/2023, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007" e successivi atti amministrativi di modifica puntuale;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

DETERMINA

- a. Di annullare con il presente atto, per i motivi citati in premessa, la determinazione n. 24 del 18/1/2017 recante "*Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati AVG 21 - Ponte Dora 1 e AVG 22 - Ponte Dora 2, ubicati nel Comune di Avigliana (TO)*", alla quale è allegato, quale parte integrante e sostanziale, l'elaborato "*Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di Avigliana – Perimetrazione aree di salvaguardia pozzi – Committente: SMAT S.p.A. – Estratto da C.T. – Scala 1:2.000*", agli atti presso l'archivio del Settore A1604C Tutela e Uso Sostenibile delle acque della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.
- b. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Nuovo - AVG23*, ubicato nel Comune di Avigliana (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nella planimetria "*ALLEGATO 5 – COMUNE DI AVIGLIANA (TO) - Definizione aree di salvaguardia - Estratto cartografia catastale - Scala 1:2.000*" e "*Elenco particelle catastali*", estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Nicola Quaranta - e allegati alla presente determinazione quali

parti integranti e sostanziali. Tale area si sovrappone totalmente a quella approvata con la determinazione n. 24 del 18/1/2017 per i pozzi *AVG21* e *AVG22* adiacenti - i quali vengono ricompresi all'interno della stessa area - e che, pertanto, viene contestualmente annullata con il presente provvedimento.

c. In considerazione del fatto che l'area di salvaguardia che era stata individuata per il pozzo *AVG21* racchiudeva al suo interno l'intera area relativa al pozzo *AVG22*, la definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera b) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 10 l/s dal pozzo *Nuovo - AVG23* e a 10 l/s dal pozzo *AVG21* - portate massime di esercizio estraibili dai due pozzi derivanti da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.

d) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera b) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole che interessano l'area di salvaguardia, i cui terreni ricadono in Classe 2 di gestione agricola, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame e lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari. Nella zona di rispetto allargata è vietato l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, nonché il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ha di azoto presente negli effluenti. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R o a mezzo di un analogo strumento. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici impiegati dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica). Inoltre, è obbligatoria per le colture erbacee la presenza di una copertura del suolo, con una coltura intercalare o una cover crop.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture, nella zona di rispetto ristretta è consentito esclusivamente l'impiego di prodotti ammessi in agricoltura biologica. Nella zona di rispetto allargata è ammesso l'utilizzo di altri prodotti fitosanitari solo se conformi alle norme di produzione integrata vigenti e con le seguenti prescrizioni ulteriori:

- per i pascoli si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, con formulati commerciali classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture arboree si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, esclusivamente nel sottofila con formulati classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture erbacee sono vietati tutti gli interventi diserbanti che agiscono in pre-emergenza delle infestanti.

Nell'area di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, nonché l'impiego di geodisinfestanti e di biocidi. Inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

e. Il gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale


- autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e dei manufatti contenenti i pozzi;
 - ottenere dall'ASL competente per territorio il certificato di idoneità all'uso potabile delle acque prelevate dal pozzo *Nuovo - AVG23* prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;
 - all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest).
- g. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Avigliana, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria per l'accesso ai campi coltivati e a proprietà private e dei tratti di viabilità di collegamento ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
 - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose a servizio degli edifici isolati, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, per i quali si dovrà verificare lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; nel caso di eventuale ristrutturazione di tali fabbricati, l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 dispone che potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari;
 - non consentire nelle zone di rispetto sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.
- h. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì notificato al gestore dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia - SITAF S.p.A. - affinché siano adottati appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali al di fuori dell'area sottoposta a salvaguardia nel tratto in rilevato della carreggiata autostradale ricadente lungo il lato settentrionale della zona di rispetto allargata.
- i. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì notificato ai gestori delle infrastrutture a servizio della rete gas - SNAM e ITALGAS - affinché adottino appropriati sistemi di contenimento nel caso di possibili perdite e/o rottura con conseguente fuoriuscita di materiali pericolosi.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin





LEGENDA

- Pozzo AVG23
- Pozzi AVG21 e AVG22


Aree di salvaguardia

- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)
- Zona di Rispetto Allargata (ZRA)

Aree di salvaguardia pozzo AVG22

- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)
- Zona di Rispetto Allargata (ZRA)

r_piemon - Rep. DD-A16 19/12/2023.0001030.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PAOLO MANCINI



Elenco particelle catastali ricomprese nell'area di salvaguardia dei pozzi potabili **AVG23 , AVG21 e AVG22 - Comune di Avigliana (TO)**

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA – ZTA			
Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle	P.R.G.C.
Avigliana	10	694p-251p	SIC / Servizi di interesse comunale

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA – ZRR (isocrona 60 giorni)			
Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle	P.R.G.C.
Avigliana	10	299p-326p-436p	SIC / Servizi di interesse comunale
Avigliana	10	182p- 368p-377p	Residenziale
Avigliana	10	185p-24p-251p-256p-26t-611p-627p-694p	Agricolo - indifferenziato
Avigliana	10	184p-250p-249p-53p	Agricolo / zone speciali di tutela

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA – ZRA (isocrona 365 giorni)			
Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle	P.R.G.C.
Avigliana	9	76t-77t-78t-79t-80t-270t-271t-278t-306t-358t-359t-432t-443t-444t-462t--515t-551t-574t-1439t	Residenziale
Avigliana	9	495t-523p-521p	Produttivo
Avigliana	9	532t-667p-673t-719p-879t-1509p	Agricolo indifferenziato
		84t	Terziario
Avigliana	9	70p-81t-87t	Agricolo / zone speciali di tutela
Avigliana	10	299p-326p-436p-438p-445t-525t-611p	SIC / Servizi di interesse comunale
Avigliana	10	301p-506p-517t-527t-532t-537t-542p-570t-600t-613t-630t-631p-764t-765p-769p-850p-852p-860p-867t-876t-878t-880t	Viabilità - area o sedime stradale esistente
Avigliana	10	182p-249p-250p	Terziario
Avigliana	10	53p- 184p	Agricolo / zone speciali di tutela
Avigliana	10	9t-24p-172p-181p-185p--256p-259p-368p-404p-444t-457t-468t-470p-475t-477p-482t-484p-489t-491p-495p-496p-498p-500p-502t-504-505t-508t-510t-514t-528p-530t-535t-540t-544t-553p-563t-568t-571t-573t-583t-585p-588p-591p-598t-601t-604p-605t-608p-609p-627p-629t-633t-635t-715p-751p-753p-757p-768t-770t-777t-779t-781t-862p-863p-866t-868t-869t-870p-871t-872p-873p-877t-879t-881t	Agricolo-indifferenziato